

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CEE) n. 392/92 della Commissione, del 19 febbraio 1992, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 1
- Regolamento (CEE) n. 393/92 della Commissione, del 19 febbraio 1992, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 3
- Regolamento (CEE) n. 394/92 della Commissione, del 19 febbraio 1992, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali 5
- * **Regolamento (CEE) n. 395/92 della Commissione, del 17 febbraio 1992, relativo alla sospensione della pesca del merluzzo bianco, dell'eglefino, del merlano, della passera di mare, della sogliola, del nasello, della rana pescatrice e dello spratto da parte delle navi battenti bandiera dei Paesi Bassi 7**
- * **Regolamento (CEE) n. 396/92 della Commissione, del 18 febbraio 1992, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata 9**
- * **Regolamento (CEE) n. 397/92 della Commissione, del 19 febbraio 1992, relativo alla vendita, mediante la procedura prevista dal regolamento (CEE) n. 2539/84, di carni bovine non disossate detenute da taluni organismi d'intervento e destinate all'esportazione, che modifica il regolamento (CEE) n. 569/88 e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 132/92 11**
- Regolamento (CEE) n. 398/92 della Commissione, del 19 febbraio 1992, recante fissazione definitiva dell'aliquota dell'integrazione per i semi di soia applicabile prima del 1° febbraio 1992 per la campagna di commercializzazione 1991/1992 15
- Regolamento (CEE) n. 399/92 della Commissione, del 19 febbraio 1992, che ripristina il dazio doganale preferenziale all'importazione di garofani a fiore multiplo (spray) originari d'Israele 17
- Regolamento (CEE) n. 400/92 della Commissione, del 19 febbraio 1992, che fissa il prelievo all'importazione per il melasso 19

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Regolamento (CEE) n. 401/92 della Commissione, del 19 febbraio 1992, relativo al rilascio di titoli di importazione per i pezzi detti « hampes » della specie bovina congelati	20
Regolamento (CEE) n. 402/92 della Commissione, del 19 febbraio 1992, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore della carne suina	21
Regolamento (CEE) n. 403/92 della Commissione, del 19 febbraio 1992, che adotta misure conservative per quanto riguarda le domande di titoli MCS presentate nel periodo dal 10 al 13 febbraio 1992 per gli scambi con il Portogallo nel settore delle carni bovine	26
Regolamento (CEE) n. 404/92 della Commissione, del 19 febbraio 1992, che fissa l'importo dell'aiuto per i semi di soia	27
Regolamento (CEE) n. 405/92 della Commissione, del 19 febbraio 1992, che fissa l'importo supplementare per i prodotti del settore delle uova	29
Regolamento (CEE) n. 406/92 della Commissione, del 19 febbraio 1992, che fissa l'importo supplementare per i prodotti del settore del pollame	31
Regolamento (CEE) n. 407/92 della Commissione, del 19 febbraio 1992, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la quarantunesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 963/91	33
Regolamento (CEE) n. 408/92 della Commissione, del 19 febbraio 1992, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio	34
Regolamento (CEE) n. 409/92 della Commissione, del 19 febbraio 1992, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero	36

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

92/118/CEE :

- * **Decisione del Consiglio, del 27 gennaio 1992, relativa all'adeguamento dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea ed il Regno di Norvegia sugli scambi reciproci di formaggi** 38
- Accordo in forma di scambio di lettere, tra la Comunità economica europea ed il Regno di Norvegia sull'adeguamento dell'accordo riguardante gli scambi reciproci di formaggi
- * **Informazione relativa alla data di entrata in vigore dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea ed il Regno di Norvegia relativo all'adeguamento dell'accordo sugli scambi reciproci di formaggi** 40

Commissione

92/119/CEE :

- * **Decisione della Commissione, del 3 febbraio 1992, relativa alla proroga del periodo in cui sono permesse in Germania restrizioni alla commercializzazione per quanto riguarda le sementi di una varietà di loglio perenne** 41

92/120/CEE :

- * **Decisione della Commissione, del 4 febbraio 1992, recante modifica della decisione 90/52/CEE che autorizza gli Stati membri ad adottare, a titolo provvisorio, misure supplementari per cautelarsi contro la propagazione del *Corynebacterium sepe-donicum* relativamente alla Danimarca** 42

92/121/CEE :

Decisione della Commissione, del 4 febbraio 1992, che sospende gli acquisti di burro in taluni Stati membri 44

92/122/CEE :

- * **Decisione della Commissione, del 5 febbraio 1992, che modifica la decisione 91/47/CEE recante approvazione del programma di aiuto al reddito agricolo a favore dei coltivatori del settore olivicolo presentato dall'Italia 45**

Rettifiche

- * **Rettifica del regolamento (CEE) n. 59/92 della Commissione, del 10 gennaio 1992, recante una disposizione transitoria relativa alle modalità di applicazione del regime di sostegno a favore dei produttori di semi di soia, di colza e ravizzone e di girasole (GU n. L 6 dell'11. 1. 1992) 46**
- * **Rettifica al regolamento (CEE) n. 305/92 della Commissione, del 7 febbraio 1992, che modifica il regolamento (CEE) n. 410/90 che stabilisce norme di qualità per i kiwi (GU n. L 32 dell'8. 2. 1992) 46**
- * **Rettifica della decisione 92/91/CEE della Commissione, del 6 febbraio 1992, recante misure protettive nei confronti delle conchiglie dei pellegrini originarie del Giappone (GU n. L 32 dell'8. 2. 1992) 46**

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 392/92 DELLA COMMISSIONE

del 19 febbraio 1992

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 357/92 della Commissione⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di quest'ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo

3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 18 febbraio 1992;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 357/92 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 febbraio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.
 (2) GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.
 (3) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.
 (4) GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.
 (5) GU n. L 39 del 15. 2. 1992, pag. 3.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 19 febbraio 1992, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Importo del prelievo (*)
0709 90 60	129,24 ⁽²⁾ ⁽¹⁾
0712 90 19	129,24 ⁽²⁾ ⁽¹⁾
1001 10 10	163,54 ⁽¹⁾ ⁽¹⁾ ⁽¹⁰⁾
1001 10 90	163,54 ⁽¹⁾ ⁽¹⁾ ⁽¹⁰⁾
1001 90 91	148,50
1001 90 99	148,50
1002 00 00	162,02 ⁽⁹⁾
1003 00 10	141,64
1003 00 90	141,64
1004 00 10	125,60
1004 00 90	125,60
1005 10 90	129,24 ⁽²⁾ ⁽¹⁾
1005 90 00	129,24 ⁽²⁾ ⁽¹⁾
1007 00 90	137,43 ⁽¹⁾
1008 10 00	52,76
1008 20 00	125,48 ⁽¹⁾
1008 30 00	63,64 ⁽¹⁾
1008 90 10	(¹)
1008 90 90	63,64
1101 00 00	220,90 ⁽⁸⁾
1102 10 00	239,83 ⁽⁸⁾
1103 11 10	266,93 ⁽⁸⁾ ⁽¹⁰⁾
1103 11 90	237,39 ⁽⁸⁾

(¹) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(²) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(³) Per il granturco originario degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

(⁴) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è riscosso ai sensi del regolamento (CEE) 715/90.

(⁵) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(⁶) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

(⁷) All'importazione del prodotto del Codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

(⁸) All'atto dell'importazione in Portogallo, il prelievo è maggiorato dell'importo fissato all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3808/90.

(⁹) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE, a meno che non si applichi il paragrafo 4 dello stesso articolo.

(¹⁰) È riscosso, a norma dell'articolo 101, paragrafo 4 della decisione 91/482/CEE del Consiglio del 25 luglio 1991, un importo pari all'importo fissato dal regolamento (CEE) n. 1825/91.

REGOLAMENTO (CEE) N. 393/92 DELLA COMMISSIONE

del 19 febbraio 1992

**che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,
le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1845/91 della Commissione ⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di quest'ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 18 febbraio 1992;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 febbraio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

⁽⁵⁾ GU n. L 168 del 29. 6. 1991, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 19 febbraio 1992, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
	2	3	4	5
0709 90 60	0	0	0	2,88
0712 90 19	0	0	0	2,88
1001 10 10	0	0	0	0,80
1001 10 90	0	0	0	0,80
1001 90 91	0	0	0	0
1001 90 99	0	0	0	0
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	0	0	0
1003 00 90	0	0	0	0
1004 00 10	0	0	0	0
1004 00 90	0	0	0	0
1005 10 90	0	0	0	2,88
1005 90 00	0	0	0	2,88
1007 00 90	0	0	0	0
1008 10 00	0	0	0	0
1008 20 00	0	0	0	0
1008 30 00	0	0	0	0
1008 90 90	0	0	0	0
1101 00 00	0	0	0	0

B. Malto

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
	2	3	4	5	6
1107 10 11	0	0	0	0	0
1107 10 19	0	0	0	0	0
1107 10 91	0	0	0	0	0
1107 10 99	0	0	0	0	0
1107 20 00	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 394/92 DELLA COMMISSIONE

del 19 febbraio 1992

che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 61/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4 primo comma, lettera a),

considerando che, ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 1785/81, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità, può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che ai sensi del regolamento (CEE) n. 766/68 del Consiglio, del 18 giugno 1968, che stabilisce le norme generali per la concessione di restituzioni all'esportazione dello zucchero⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1489/76⁽⁴⁾, le restituzioni per lo zucchero bianco e greggio non denaturati ed esportati allo stato naturale, devono essere fissate tenendo conto della situazione sul mercato comunitario e sul mercato mondiale dello zucchero, e in particolare degli elementi di prezzo e di costo indicati all'articolo 3 dello stesso regolamento; che, in conformità dello stesso articolo, è opportuno tener conto ugualmente dell'aspetto economico delle esportazioni previste;considerando che per lo zucchero greggio la restituzione deve essere fissata per la qualità tipo; che quest'ultima è definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio, del 9 aprile 1968, che determina la qualità tipo per lo zucchero greggio e il luogo di transito di frontiera della Comunità per il calcolo dei prezzi cif nel settore dello zucchero⁽⁵⁾; che tale restituzione è inoltre fissata in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 766/68; che lo zucchero candito è stato definito dal regolamento (CEE) n. 394/70 della Commissione, del 2 marzo 1970, relativo alle modalità di applicazione per la concessione di restituzioni all'esportazione di zucchero⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1714/88⁽⁷⁾; che l'importo della restituzione così calcolato per quanto concerne gli zuccheri con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti deve applicarsi al loro tenore di saccharosio ed essere pertanto fissato per 1 % di tale tenore;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per lo zucchero secondo la sua destinazione;

considerando che in casi particolari l'importo della restituzione può essere fissato mediante atti di natura diversa;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽⁹⁾;

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

considerando che la restituzione deve essere fissata ogni due settimane; che la stessa può essere modificata nell'intervallo;

considerando che l'applicazione delle suddette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dello zucchero e in particolare ai corsi o prezzi dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale, conduce a fissare la restituzione conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1785/81, come tali e non denaturati, sono fissate agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 febbraio 1992.

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 6 dell'11. 1. 1992, pag. 19.⁽³⁾ GU n. L 143 del 25. 6. 1968, pag. 6.⁽⁴⁾ GU n. L 167 del 26. 6. 1976, pag. 13.⁽⁵⁾ GU n. L 89 del 10. 4. 1968, pag. 3.⁽⁶⁾ GU n. L 50 del 4. 3. 1970, pag. 1.⁽⁷⁾ GU n. L 152 del 18. 6. 1988, pag. 23.⁽⁸⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁹⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 1992.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 19 febbraio 1992, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali

(ECU)

Codice prodotto	Importo della restituzione	
	per 100 kg	per 1 % di contenuto in saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in questione
1701 11 90 100	35,92 ⁽¹⁾	
1701 11 90 910	35,07 ⁽¹⁾	
1701 11 90 950	⁽²⁾	
1701 12 90 100	35,92 ⁽¹⁾	
1701 12 90 910	35,07 ⁽¹⁾	
1701 12 90 950	⁽²⁾	
1701 91 00 000		0,3905
1701 99 10 100	39,05	
1701 99 10 910	38,36	
1701 99 10 950	38,36	
1701 99 90 100		0,3905

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 766/68.

⁽²⁾ Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione (GU n. L 255 del 26. 9. 1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU n. L 309 del 21. 11. 1985, pag. 14).

REGOLAMENTO (CEE) N. 395/92 DELLA COMMISSIONE

del 17 febbraio 1992

relativo alla sospensione della pesca del merluzzo bianco, dell'eglefino, del merlano, della passera di mare, della sogliola, del nasello, della rana pescatrice e dello spratto da parte delle navi battenti bandiera dei Paesi Bassi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2241/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3483/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3882/91 del Consiglio, del 18 dicembre 1991, che fissa, per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche, il totale delle catture permesse per il 1992 e alcune condizioni cui è soggetta la pesca del totale delle catture permesse⁽³⁾, prevede dei contingenti di merluzzo bianco, di eglefino, di merlano, di passera di mare, di sogliola, di nasello, di rana pescatrice e di spratto per il 1992;

considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro hanno esaurito il contingente ad esso assegnato;

considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, i contingenti di merluzzo bianco nelle acque delle divisioni CIEM III a Skagerrak e VII a, e VII b, c, d, e, f, g, h, j, k, VIII, IX, X; COPACE 34.1.1 (zona CE), di eglefino nelle acque delle divisioni CIEM III a, III b, c, d (zona CE), di merlano nelle acque delle divisioni CIEM III a e VII a, e VII b, c, d, e, f, g, h, j, k, di passera di mare nelle acque delle divisioni CIEM III a Skagerrak e VII a, e VII h, j, k, di sogliola nelle acque delle divisioni CIEM III a, III b, c, d (zona CE) e VII a, e VII h, j, k e VIII a, b, di nasello nelle acque delle divisioni CIEM V b (zona CE), VI, VII, XII, XIV e VIII a, b, d, e, di rana pescatrice nelle acque delle divisioni CIEM V b (zona CE), VI, XII, XIV e VII e di spratto nelle acque della divisione CIEM VII d, e, attribuiti ai Paesi Bassi per il 1992, sono esauriti avendone gli stessi effettuato scambi; che i Paesi Bassi hanno proibito la pesca di queste popolazioni

a partire dal 1° gennaio 1992; che è quindi necessario di riferirsi a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che i contingenti di merluzzo bianco nelle acque delle divisioni CIEM III a Skagerrak e VII a, e VII b, c, d, e, f, g, h, j, k, VIII, IX, X; COPACE 34.1.1 (zona CE), di eglefino nelle acque delle divisioni CIEM III a, III b, c, d (zona CE), di merlano nelle acque delle divisioni CIEM III a e VII a, e VII b, c, d, e, f, g, h, j, k, di passera di mare nelle acque delle divisioni CIEM III a Skagerrak e VII a, e VII h, j, k, di sogliola nelle acque delle divisioni CIEM III a, III b, c, d (zona CE) e VII a, e VII h, j, k e VIII a, b, di nasello nelle acque delle divisioni CIEM V b, (zona CE), VI, VII, XII, XIV e VIII a, b, d, e, di rana pescatrice nelle acque delle divisioni CIEM V b (zona CE), VI, XII, XIV e VII e di spratto nelle acque della divisione CIEM VII d, e, attribuiti ai Paesi Bassi per il 1992 siano esauriti.

La pesca del merluzzo bianco nelle acque delle divisioni CIEM III a Skagerrak e VII a, e VII b, c, d, e, f, g, h, j, k, VIII, IX, X; COPACE 34.1.1 (zona CE), dell'eglefino nelle acque delle divisioni CIEM III a, III b, c, d (zona CE), del merlano nelle acque delle divisioni CIEM III a e VII a, e VII b, c, d, e, f, g, h, j, k, della passera di mare nelle acque delle divisioni CIEM III a Skagerrak e VII a, e VII h, j, k, della sogliola nelle acque delle divisioni CIEM III a, III b, c, d (zona CE) e VII a, e VII h, j, k e VIII a, b, del nasello nelle acque delle divisioni CIEM V b (zona CE), VI, VII, XII, XIV e VIII a, b, d, e, della rana pescatrice nelle acque delle divisioni CIEM V b (zona CE), VI, XII, XIV e VII e dello spratto nelle acque della divisione CIEM VII d, e, eseguita da parte di navi battenti bandiera dei Paesi Bassi o registrate nei Paesi Bassi è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di queste popolazioni da parte di queste navi dopo la data di applicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile dal 1° gennaio 1992.

⁽¹⁾ GU n. L 207 del 29. 7. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 306 dell'11. 11. 1988, pag. 2.

⁽³⁾ GU n. L 367 del 31. 12. 1991, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 1992.

Per la Commissione

Karel VAN MIERT

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 396/92 DELLA COMMISSIONE**del 18 febbraio 1992****relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3694/91 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 9,

considerando che, al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento citato, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata; che tale regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte o aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci;

considerando che, in applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante

nell'allegato del presente regolamento debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3;

considerando che le misure previste del presente regolamento sono conformi al parere del comitato della nomenclatura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21° giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 1992.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 350 del 19. 12. 1991, pag. 17.

ALLEGATO

Designazione delle merci	Classifica Codice NC	Motivazione
(1)	(2)	(3)
<p>1. Sistema multiplatore sotto forma di un'unità centrale (costituita da tre circuiti stampati muniti di un trasformatore e di componenti digitali e ibridi) e di una serie di sotto unità. Le unità permettono di trasmettere contemporaneamente più segnali differenti sullo stesso cavo. Questo sistema è montato sugli aeromobili civili per servire all'informazione e all'intrattenimento dei passeggeri. Esso permette a ogni passeggero di ascoltare a scelta uno dei canali.</p>	8517 81 90	<p>La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, nonché dal testo dei codici NC 8517, 8517 81 e 8517 81 90.</p>
<p>2. Apparecchio elettronico multiplatore posto nella sua custodia che permette di stabilire connessioni multiple tra differenti punti di raccordo di una rete informatizzata. Questo apparecchio, che utilizza la tecnica numerica, concentra e combina più flussi di informazioni in uno solo e lo trasmette su un canale. I segnali che arrivano all'altra estremità su un canale sono nuovamente ripartiti su vari canali in uscita.</p>	8517 82 00	<p>La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, nonché dal testo dei codici NC 8517 e 8517 82 00.</p>
<p>3. Veicolo (lungo 180 cm, largo 87 cm e alto 100 cm), dotato di organi di comando, di un motore monocilindrico a benzina a quattro tempi (cilindrata: 400 cm³), di una benna rinforzata ribaltabile a mano di 400 kg di carico utile, di comandi e di cingoli di gomma. Questo veicolo, che ha un peso a vuoto di 250 kg, una velocità massima di 6,8 km/h e una potenza di 5,37 kw, è dotato di un cambio di velocità a tre marce avanti e una marcia indietro. Esso è utilizzato soprattutto nei cantieri per il trasporto e lo scarico dei materiali da costruzione, terra, sabbia e simili.</p>	8704 10 19	<p>La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, nonché dal testo dei codici NC 8704, 8704 10 e 8704 10 19.</p> <p>Data la sua concezione e in particolare la presenza di una benna ribaltabile e di cingoli di gomma, nonché del luogo di utilizzazione che ne risulta, questo veicolo non può essere classificato nel codice NC 8709.</p>
<p>4. Veicolo nuovo (lungo 255 cm, largo 108 cm e alto 128 cm) dotato di un motore monocilindrico a benzina a quattro tempi (cilindrata: 400 cm³), di una benna rinforzata, ribaltabile idraulicamente, di 800 kg di carico utile a pareti laterali e posteriori mobili, di una cabina aperta con i comandi e di cingoli di gomma. Questo veicolo raggiunge una velocità massima di 8,7 km/h e ha una potenza di 7,46 kw; è dotato di un cambio di velocità a quattro marce avanti e tre marce indietro. Esso è utilizzato nei cantieri per il trasporto e lo scarico dei materiali da costruzione, terra, sabbia e simili.</p>	8704 31 91	<p>La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, nonché dal testo dei codici NC 8704, 8704 31 e 8704 31 91.</p> <p>Data la sua concezione e in particolare la presenza di una benna ribaltabile e di cingoli di gomma, nonché del luogo di utilizzazione che ne risulta, questo veicolo non può essere classificato nel codice NC 8709. La flessibilità e la complessità della costruzione della benna ribaltabile non permettono di considerare l'articolo come un autocarro a cassone del codice NC 8704 10.</p>
<p>5. Sistema completamente autonomo che permette all'operatore di concepire, sullo schermo, grafici a due o a tre dimensioni. Esso può servire unicamente a questo scopo e non può essere programmato per altre applicazioni che la concezione grafica assistita dall'ordinatore.</p> <p>Il sistema comprende i seguenti elementi:</p> <ul style="list-style-type: none"> — un'unità di elaborazione, dotata di un microprocessore, di un processore grafico e di un'unità di memoria; — elementi di comando: tastiera, mouse, manopole di valutazione, tavoletta grafica; — un monitor di visualizzazione, detto schermo stereoscopico. 	9017 10 90	<p>La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, nella nota 4 della sezione XVI, della nota 5 (B) del capitolo 84 e della nota 3 del capitolo 90, nonché dal testo dei codici NC 9017, 9017 10 e 9017 10 90.</p> <p>Tale sistema non può essere classificato nel codice NC 8471 dato che esercita una « specifica funzione » ai sensi della nota 5 (B) del capitolo 84.</p>

REGOLAMENTO (CEE) N. 397/92 DELLA COMMISSIONE

del 19 febbraio 1992

relativo alla vendita, mediante la procedura prevista dal regolamento (CEE) n. 2539/84, di carni bovine non disossate detenute da taluni organismi d'intervento e destinate all'esportazione, che modifica il regolamento (CEE) n. 569/88 e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 132/92

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1628/91⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2539/84 della Commissione, del 5 settembre 1984, recante modalità particolari per determinate vendite di carni bovine congelate detenute dagli organismi d'intervento⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1809/87⁽⁴⁾, ha previsto la possibilità della vendita in due fasi successive di carni bovine provenienti dalle scorte d'intervento;

considerando che certi organismi d'intervento dispongono di scorte di carni non disossate d'intervento; che è opportuno evitare che venga prolungato il magazzinaggio di tali carni, date le spese elevate che ne risultano; che per i prodotti in questione esistono possibilità di sbocco in taluni paesi terzi; che occorre mettere in vendita tali carni in conformità del regolamento (CEE) n. 2539/84;

considerando che, in alcuni casi, i quarti di bue provenienti dalle scorte d'intervento possono aver subito varie manipolazioni; che, per migliorare la presentazione e facilitare così la commercializzazione di tali pezzi, è opportuno autorizzare il reimballaggio nel rispetto di condizioni precise;

considerando che occorre stabilire un limite di tempo per l'esportazione di tali carni; che tale limite deve essere fissato tenuto conto del disposto dell'articolo 5, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2377/80 della Commissione, del 4 settembre 1980, che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 815/91⁽⁶⁾;

considerando che, a garanzia dell'esportatore delle carni vendute, è necessario prevedere la costituzione della cauzione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2539/84;

considerando che i prodotti detenuti dagli organismi d'intervento e destinati ad essere esportati sono soggetti al regolamento (CEE) n. 569/88 della Commissione⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 339/92⁽⁸⁾; che tuttavia l'allegato di detto regolamento, che stabilisce le indicazioni da apporre, deve essere esteso;

considerando che il regolamento (CEE) n. 132/92 della Commissione⁽⁹⁾ dovrebbe essere abrogato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Si procede alla vendita di circa:

- 5 000 t di carni bovine non disossate, detenute dall'organismo d'intervento tedesco,
- 10 000 t di carni bovine non disossate, detenute dall'organismo d'intervento francese,
- 4 000 t di carni bovine non disossate, detenute dall'organismo d'intervento irlandese,
- 3 000 t di carni bovine non disossate, detenute dall'organismo d'intervento italiano,
- 3 000 t di carni bovine non disossate, detenute dall'organismo d'intervento danese.

Le carni sono destinate ad essere esportate nei paesi terzi, escluse le destinazioni di cui al punto 02 della nota in calce n. 7 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 119/92 della Commissione⁽¹⁰⁾.

Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, la vendita è effettuata in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2539/84.

A tale vendita non si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 985/81 della Commissione⁽¹¹⁾. Tuttavia, qualora l'imballaggio dei quarti anteriori o posteriori non disossati risulti lacerato o insudiciato, le autorità compe-

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 16.

⁽³⁾ GU n. L 238 del 6. 9. 1984, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU n. L 170 del 30. 6. 1987, pag. 23.

⁽⁵⁾ GU n. L 241 del 13. 9. 1980, pag. 5.

⁽⁶⁾ GU n. L 83 del 3. 4. 1991, pag. 6.

⁽⁷⁾ GU n. L 55 dell'1. 3. 1988, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU n. L 36 del 13. 2. 1992, pag. 18.

⁽⁹⁾ GU n. L 15 del 22. 1. 1992, pag. 17.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 14 del 21. 1. 1992, pag. 5.

⁽¹¹⁾ GU n. L 99 del 10. 4. 1981, pag. 38.

tenti possono autorizzare l'avvolgimento dei pezzi in questione in un nuovo imballaggio dello stesso tipo, sempreché ciò avvenga sotto il loro controllo e prima che la merce sia presentata, a fini di spedizione, all'ufficio doganale di partenza.

2. La qualità e i prezzi minimi di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2539/84 sono indicati nell'allegato I.

3. Sono prese in considerazione solamente le offerte pervenute agli organismi d'intervento interessati entro le ore 12 del 26 febbraio 1992.

4. Le informazioni sui quantitativi e sui luoghi di magazzino sono disponibili per gli interessati presso gli indirizzi indicati nell'allegato II.

Articolo 2

L'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1 deve aver luogo entro cinque mesi dalla data di conclusione del contratto di vendita.

Articolo 3

1. L'importo della cauzione prevista dall'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2539/84 è pari a 30 ECU/100 kg.

2. L'importo della cauzione prevista dall'articolo 5, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2539/84 è pari a 170 ecu/100 kg.

Articolo 4

1. L'ordine di ritiro di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 569/88, la dichiarazione di esportazione ed eventualmente l'esemplare di controllo T 5 sono completati dalla dicitura:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

Carne de intervención [Reglamento (CEE) n° 397/92];
Interventionskød [Forordning (EØF) nr. 397/92];
Interventionsfleisch [Verordnung (EWG) Nr. 397/92];
Κρέας παρεμβάσεως [κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 397/92].

Intervention meat [Regulation (EEC) No 397/92];
Viande d'intervention [Règlement (CEE) n° 397/92];
Carni d'intervento [Regolamento (CEE) n. 397/92];
Vlees uit interventievoorraden [Verordening (EEG) nr. 397/92];

Carne de intervenção [Regulamento (CEE) n° 397/92].

2. Per la cauzione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, anche l'osservanza delle disposizioni del paragrafo 1 costituisce un'esigenza principale a norma dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione (').

Articolo 5

Nell'allegato, parte I del regolamento (CEE) n. 569/88, « Prodotti destinati all'esportazione nello stato in cui sono ritirati dalle scorte d'intervento », sono aggiunti il seguente punto 122 e la relativa nota in calce:

• 122. Regolamento (CEE) n. 397/92 della Commissione, del 19 febbraio 1992, relativo alla vendita mediante la procedura prevista dal regolamento (CEE) n. 2539/84 di carni bovine non disossate detenute da taluni organismi d'intervento e destinate all'esportazione (122).

(122) GU n. L 44 del 20. 2. 1992, pag. 11. »

Articolo 6

Il regolamento (CEE) n. 132/92 è abrogato.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il 26 febbraio 1992.

(') GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5.

ANEXO I — BILAG I — ANHANG I — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I — ANNEX I — ANNEXE I — ALLEGATO I — BIJLAGE I — ANEXO I

Estado miembro Medlemsstat Mitgliedstaat Κράτος μέλος Member State État membre Stato membro Lid-Staat Estado-membro	Productos Produkte Erzeugnisse Προϊόντα Products Produits Prodotti Produkten Produtos	Cantidades (toneladas) Mængde (tons) Mengen (Tonnen) Ποσότητες (τόνοι) Quantities (tonnes) Quantités (tonnes) Quantità (tonnellate) Hoeveelheid (ton) Quantidade (toneladas)	Precio mínimo expresado en ecus por tonelada Mindstepriser i ECU/ton Mindestpreise, ausgedrückt in ECU/Tonne Ελάχιστες τιμές πώλησεως εκφραζόμενες σε Ecu ανά τόνο Minimum prices expressed in ecus per tonne Prix minimaux exprimés en écus par tonne Prezzi minimi espressi in ecu per tonnellata Minimumprijzen uitgedrukt in ecu per ton Preço mínimo expresso em ecus por tonelada
Deutschland	— Vorderviertel, stammend von : Kategorien A/C, Klassen U, R und O	2 500	1 080
	— Hinterviertel, stammend von : Kategorien A/C, Klassen U, R und O	2 500	1 750
France	— Quartiers avant : catégorie A/C, classes U, R et O	5 000	1 080
	— Quartiers arrière : catégorie A/C, classes U, R et O	5 000	1 750
Ireland	Forequarters, from : Category C, classes U, R and O	2 000	1 050
	Hindquarters, from : Category C, classes U, R and O	2 000	1 750
Italia	— Quarti anteriori, provenienti da : categoria A, classi U, R e O	1 500	1 080
	— Quarti posteriori, provenienti da : categoria A, classi U, R e O	1 500	1 750
Danmark	— Bagfjerdinger af : kategori A/C, klasse R og O	3 000	1 750

*ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II — ANNEXE II —
ALLEGATO II — BIJLAGE II — ANEXO II*

**Direcciones de los organismos de intervención — Interventionsorganernes adresser —
Anschriften der Interventionsstellen — Διευθύνσεις των οργανισμών παρεμβάσεως — Addresses
of the intervention agencies — Adresses des organismes d'intervention — Indirizzi degli
organismi d'intervento — Adressen van de interventiebureaus — Endereços dos organismos de
intervenção**

- DEUTSCHLAND :** Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung (BALM)
Geschäftsbereich 3 (Fleisch und Fleischerzeugnisse)
Postfach 180 107 — Adickesallee 40
D-6000 Frankfurt am Main 18
Tel. (069) 1 56 47 72/3
Telex : 04 11 156, Telefax : 069 15 64 791
- FRANCE :** Ofival
Tour Montparnasse
33, avenue du Maine
F-75755 Paris Cedex 15
(tél. : 45 38 84 00 ; télex : 20 54 76)
- IRELAND :** Department of Agriculture and Food
Agriculture House
Kildare Street
Dublin 2
Tel. (01) 78 90 11
Telefax (01) 61 62 63 and (01) 78 52 14
Telex 93 292 and 93 607
- ITALIA :** Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA)
Via Palestro 81
I-00185 Roma
Tel. 47 49 91
Telex 61 30 03
- DANMARK :** EF-Direktoratet
Frederiksborggade 18
DK-1360 København K
(tlf. (33) 92 70 00, telex 151 37 DK, telefax (33) 92 69 48)
-

REGOLAMENTO (CEE) N. 398/92 DELLA COMMISSIONE

del 19 febbraio 1992

recante fissazione definitiva dell'aliquota dell'integrazione per i semi di soia applicabile prima del 1° febbraio 1992 per la campagna di commercializzazione 1991/1992

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1491/85 del Consiglio, del 23 maggio 1985, recante misure speciali per i semi di soia⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1724/91⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 7,

visto il regolamento (CEE) n. 2286/88 del Consiglio, del 19 luglio 1988, che prevede la concessione di un aiuto speciale per i semi di soia prodotti e trasformati in Portogallo⁽³⁾,

considerando che, nel periodo intercorrente tra il 1° aprile 1991 e il 31 gennaio 1992, le aliquote provvisorie dell'integrazione applicabili nei mesi da settembre 1991 a giugno 1992 tenevano conto della riduzione dell'aliquota dell'integrazione fissata dalla Commissione per la campagna di commercializzazione 1990/1991, in applicazione dell'articolo 41 del regolamento (CEE) n. 2537/89 della Commissione, dell'8 agosto 1989, recante modalità di applicazione delle misure speciali per i semi di soia⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2692/91⁽⁵⁾; che tali fissazioni, operate fatta salva la decisione della Commissione, sono state rese necessarie in mancanza di un regolamento che fissa l'adeguamento da applicare all'aliquota dell'integrazione per la campagna di commercializzazione 1991/1992;

considerando che il regolamento (CEE) n. 250/92 della Commissione⁽⁶⁾ ha fissato l'adeguamento dell'integrazione per i semi di soia per la campagna di commercializzazione 1991/1992;

considerando che, tra il 1° aprile e il 30 giugno 1991, le aliquote provvisorie dell'integrazione per i semi di soia applicabili nei mesi da settembre a novembre 1991 tenevano conto del prezzo di obiettivo proposto dalla Commissione al Consiglio per la campagna di commercializzazione 1991/1992; che tali fissazioni, operate fatte salve le decisioni del Consiglio, sono state rese necessarie in mancanza del regolamento recante fissazione del prezzo di obiettivo per la campagna di commercializzazione 1991/1992;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1726/91 del Consiglio⁽⁷⁾ ha fissato il prezzo di obiettivo dei semi di soia per la campagna di commercializzazione 1991/1992;

considerando che occorre pertanto sostituire le aliquote dell'integrazione applicabili in via provvisoria ai semi di soia e procedere alla loro fissazione definitiva,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le aliquote dell'integrazione per i semi di soia fissate in anticipo per i mesi da settembre 1991 a giugno 1992, riportate negli allegati dei regolamenti della Commissione (CEE) n. 771/91⁽⁸⁾, (CEE) n. 819/91⁽⁹⁾, (CEE) n. 1003/91⁽¹⁰⁾, (CEE) n. 1099/91⁽¹¹⁾, (CEE) n. 1250/91⁽¹²⁾, (CEE) n. 1468/91⁽¹³⁾, (CEE) n. 1571/91⁽¹⁴⁾, (CEE) n. 1885/91⁽¹⁵⁾, (CEE) n. 2016/91⁽¹⁶⁾, (CEE) n. 2187/91⁽¹⁷⁾, (CEE) n. 2298/91⁽¹⁸⁾, (CEE) n. 2314/91⁽¹⁹⁾, (CEE) n. 2370/91⁽²⁰⁾, (CEE) n. 2377/91⁽²¹⁾, (CEE) n. 2421/91⁽²²⁾, (CEE) n. 2602/91⁽²³⁾, (CEE) n. 2795/91⁽²⁴⁾, (CEE) n. 2864/91⁽²⁵⁾, (CEE) n. 3032/91⁽²⁶⁾, (CEE) n. 3202/91⁽²⁷⁾, (CEE) n. 3280/91⁽²⁸⁾, (CEE) n. 3345/91⁽²⁹⁾, (CEE) n. 3483/91⁽³⁰⁾, (CEE) n. 3644/91⁽³¹⁾, (CEE) n. 3847/91⁽³²⁾ e (CEE) n. 114/92⁽³³⁾, che fissano le aliquote dell'integrazione nel settore dei semi di soia, sono sostituite da quelle figuranti nella tabella dell'allegato del presente regolamento, fissate in via definitiva a decorrere dall'entrata in vigore di ciascuno dei rispettivi regolamenti.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽⁸⁾ GU n. L 81 del 28. 3. 1991, pag. 60.

⁽⁹⁾ GU n. L 83 del 3. 4. 1991, pag. 12.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 104 del 24. 4. 1991, pag. 43.

⁽¹¹⁾ GU n. L 110 dell'1. 5. 1991, pag. 34.

⁽¹²⁾ GU n. L 119 del 14. 5. 1991, pag. 34.

⁽¹³⁾ GU n. L 138 dell'1. 6. 1991, pag. 52.

⁽¹⁴⁾ GU n. L 146 dell'11. 6. 1991, pag. 17.

⁽¹⁵⁾ GU n. L 168 del 29. 6. 1991, pag. 86.

⁽¹⁶⁾ GU n. L 185 dell'11. 7. 1991, pag. 11.

⁽¹⁷⁾ GU n. L 202 del 25. 7. 1991, pag. 27.

⁽¹⁸⁾ GU n. L 209 del 31. 7. 1991, pag. 36.

⁽¹⁹⁾ GU n. L 213 dell'1. 8. 1991, pag. 40.

⁽²⁰⁾ GU n. L 216 del 3. 8. 1991, pag. 37.

⁽²¹⁾ GU n. L 217 del 6. 8. 1991, pag. 19.

⁽²²⁾ GU n. L 221 del 9. 8. 1991, pag. 18.

⁽²³⁾ GU n. L 243 del 31. 8. 1991, pag. 39.

⁽²⁴⁾ GU n. L 269 del 25. 9. 1991, pag. 22.

⁽²⁵⁾ GU n. L 274 dell'1. 10. 1991, pag. 4.

⁽²⁶⁾ GU n. L 287 del 17. 10. 1991, pag. 36.

⁽²⁷⁾ GU n. L 303 dell'1. 11. 1991, pag. 51.

⁽²⁸⁾ GU n. L 308 del 9. 11. 1991, pag. 55.

⁽²⁹⁾ GU n. L 316 del 16. 11. 1991, pag. 40.

⁽³⁰⁾ GU n. L 328 del 30. 11. 1991, pag. 57.

⁽³¹⁾ GU n. L 344 del 14. 12. 1991, pag. 79.

⁽³²⁾ GU n. L 362 del 31. 12. 1991, pag. 38.

⁽³³⁾ GU n. L 12 del 18. 1. 1992, pag. 20.

⁽¹⁾ GU n. L 151 del 10. 6. 1985, pag. 15.

⁽²⁾ GU n. L 162 del 26. 6. 1991, pag. 35.

⁽³⁾ GU n. L 201 del 27. 7. 1988, pag. 2.

⁽⁴⁾ GU n. L 245 del 22. 8. 1989, pag. 8.

⁽⁵⁾ GU n. L 255 del 12. 9. 1991, pag. 12.

⁽⁶⁾ GU n. L 24 dell'1. 2. 1992, pag. 86.

⁽⁷⁾ GU n. L 162 del 26. 6. 1991, pag. 37.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO

(ECU/100 kg)

Regolamento (CEE) n.	Data dell'entrata in vigore dell'aiuto	Aliquote dell'integrazione fissate in anticipo per i mesi di									
		settembre	ottobre	novembre	dicembre	gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno
771/91	1. 4. 1991	26,484									
819/91	3. 4. 1991	25,225									
1003/91	24. 4. 1991	25,585									
1099/91	1. 5. 1991	25,228	25,228								
1250/91	14. 5. 1991	25,697	25,697								
1468/91	1. 6. 1991	26,253	26,465	26,351							
1571/91	11. 6. 1991	25,765	25,902	25,902							
1885/91	1. 7. 1991	25,750	25,938	25,904	25,946						
2016/91	11. 7. 1991	26,638	26,843	26,786	26,859						
2187/91	25. 7. 1991	26,345	26,401	26,345	26,383						
2298/91	31. 7. 1991	25,717	25,548	25,491	25,529						
2314/91	1. 8. 1991	25,932	25,765	25,690	25,727	25,356					
2370/91	3. 8. 1991	25,044	24,951	24,896	24,970	24,561					
2377/91	6. 8. 1991	24,241	24,241	24,166	24,166	23,790					
2421/91	9. 8. 1991	26,363	26,233	26,140	26,215	25,694					
2602/91	1. 9. 1991	25,901	25,845	25,826	25,745	25,344	25,351				
2795/91	25. 9. 1991	25,877	25,985	25,859	25,860	25,471	25,443				
2864/91	1. 10. 1991		26,300	26,246	26,318	25,779	25,886	25,563			
3032/91	17. 10. 1991		26,703	26,721	26,815	26,421	26,501	26,162			
3202/91	1. 11. 1991			27,000	27,126	26,713	26,875	26,515	26,749		
3280/91	9. 11. 1991			27,189	27,132	26,990	27,019	26,842	26,976		
3345/91	16. 11. 1991			27,670	27,652	27,441	27,449	27,309	27,379		
3483/91	1. 12. 1991				27,632	27,546	27,598	27,269	27,390	27,390	
3644/91	16. 12. 1991				27,943	27,865	27,882	27,665	27,791	27,749	
3847/91	1. 1. 1992					28,444	28,360	28,241	28,301	28,165	28,174
114/92	18. 1. 1992					27,758	27,758	27,602	27,671	27,671	27,671

REGOLAMENTO (CEE) N. 399/92 DELLA COMMISSIONE

del 19 febbraio 1992

che ripristina il dazio doganale preferenziale all'importazione di garofani a fiore multiplo (spray) originari d'Israele

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di alcuni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania e del Marocco⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3551/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b),

considerando che il regolamento (CEE) n. 4088/87 stabilisce le condizioni per l'applicazione di un dazio doganale preferenziale per le rose a fiore grande, le rose a fiore piccolo, i garofani a fiore singolo (standard) e i garofani a fiore multiplo (spray) entro il limite di contingenti tariffari aperti annualmente per l'importazione nella Comunità di fiori freschi recisi;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1551/91 del Consiglio⁽³⁾ determina l'apertura e le modalità di gestione dei contingenti tariffari comunitari per i fiori e i boccioli, tagliati, freschi, originari di Cipro, della Giordania, del Marocco e di Israele;

considerando che l'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 4088/87 stabilisce che il dazio doganale preferenziale è ripristinato, per un determinato prodotto e una determinata origine, se i prezzi del prodotto importato (al lordo del dazio a tasso pieno), per il 70 % almeno dei quantitativi per i quali sono disponibili quotazioni sui mercati rappresentativi comunitari, sono uguali o superiori all'85 % del prezzo comunitario alla produzione per un periodo, a decorrere dall'applicazione effettiva della sospensione del dazio preferenziale:

- di due giorni di mercato consecutivi, dopo una sospensione in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a) di tale regolamento,
- di tre giorni di mercato consecutivi, dopo una sospensione in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b) di tale regolamento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2995/91 della Commissione⁽⁴⁾ ha fissato i prezzi comunitari alla produzione per i garofani e le rose per l'applicazione del regime;

considerando che il regolamento (CEE) n. 700/88 della Commissione⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n.

3556/88⁽⁶⁾, ha precisato le modalità d'applicazione del regime di cui si tratta;

considerando che ai fini del funzionamento normale del regime occorre considerare per il calcolo dei prezzi all'importazione:

- per le monete che mantengono la reciproca fluttuazione entro un divario istantaneo massimo in contanti del 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui è applicato un coefficiente correttore di cui all'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽⁸⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

considerando che per i garofani a fiore multiplo (spray) originari d'Israele il dazio doganale preferenziale fissato dal regolamento (CEE) n. 1551/91 è stato sospeso dal regolamento (CEE) n. 154/92 della Commissione⁽⁹⁾;

considerando che in base alle constatazioni effettuate conformemente al disposto dei regolamenti (CEE) n. 4088/87 e (CEE) n. 700/88 si può concludere che le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 3, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 4088/87 sono soddisfatte per ripristino del dazio doganale preferenziale per i garofani a fiore multiplo (spray) originari d'Israele; che occorre ripristinare il dazio doganale preferenziale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le importazioni di i garofani a fiore multiplo (spray) (codici NC ex 0603 10 13 e ex 0603 10 53) originari d'Israele il dazio doganale preferenziale fissato dal regolamento (CEE) n. 1551/91 è ripristinato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 febbraio 1992.

⁽¹⁾ GU n. L 382 del 31. 12. 1987, pag. 22.

⁽²⁾ GU n. L 311 del 17. 11. 1988, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 144 dell'8. 6. 1991, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU n. L 285 del 15. 10. 1991, pag. 18.

⁽⁵⁾ GU n. L 72 del 18. 3. 1988, pag. 16.

⁽⁶⁾ GU n. L 311 del 17. 11. 1988, pag. 8.

⁽⁷⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

⁽⁹⁾ GU n. L 17 del 24. 1. 1992, pag. 25.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 1992.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 400/92 DELLA COMMISSIONE

del 19 febbraio 1992

che fissa il prelievo all'importazione per il melasso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 61/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che il prelievo applicabile all'importazione di melasso è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 277/92 della Commissione⁽³⁾;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità richiamate dal regolamento (CEE) n. 277/92 ai dati di cui la Commissione dispone attualmente, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'articolo 1 del presente regolamento;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo

3 paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽⁵⁾,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 18 febbraio 1992,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il prelievo all'importazione per il melasso di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 è fissato, per i melassi, anche decolorati (codici NC 1703 10 00 e 1703 90 00), a 0,36 ECU/100 kg.

2. Tuttavia, i prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievi all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio⁽⁶⁾.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 febbraio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 6 dell'11. 1. 1992, pag. 19.

⁽³⁾ GU n. L 30 del 6. 2. 1992, pag. 17.

⁽⁴⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

⁽⁶⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1991, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 401/92 DELLA COMMISSIONE**del 19 febbraio 1992****relativo al rilascio di titoli di importazione per i pezzi detti « hampes » della specie bovina congelati**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3670/91 del Consiglio, del 11 dicembre 1991, relativo all'apertura di un contingente tariffario comunitario per i pezzi detti « hampes » della specie bovina, congelati, del codice NC 0206 29 91 (1992) (1), in particolare l'articolo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3744/91 della Commissione (2), stabilisce le modalità di applicazione del regime d'importazione istituito dal regolamento (CEE) n. 3670/91 per i pezzi detti « hampes » delle specie bovina congelati;

considerando che l'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 3744/91 ha fissato a 800 t il quantitativo di pezzi detti « hampes » congelati che possono essere importati a condizioni speciali per il 1992;

considerando che, a norma dell'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3744/91, i quantitativi richiesti

possono essere ridotti; che le domande presentate vertono su quantitativi globali che eccedono i quantitativi disponibili; che, stando così le cose e nell'interno di garantire un'equa ripartizione dei quantitativi disponibili, è opportuno ridurre proporzionalmente i quantitativi richiesti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ogni domanda di titolo di importazione presentato a norma dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3744/91, è soddisfatta entro il limite dello 0,04424 % del quantitativo richiesto.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 febbraio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 349 del 18. 12. 1991, pag. 5.

(2) GU n. L 352 del 21. 12. 1991, pag. 42.

REGOLAMENTO (CEE) N. 402/92 DELLA COMMISSIONE

del 19 febbraio 1992

che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore della carne suina

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1249/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 5, prima frase,

visto il regolamento (CEE) n. 2768/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce, nel settore delle carni suine, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri per la fissazione del loro importo⁽³⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,

considerando che, a norma dell'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2759/75, la differenza tra il prezzo dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del suddetto regolamento sul mercato mondiale e nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che l'applicazione di dette regole e criteri alla situazione attuale dei mercati nel settore della carne suina conduce a fissare la restituzione come segue;

considerando che alcune possibilità esistono attualmente per l'esportazione di suini dei codici NC 0103 91 10 e 0103 92 19 e di alcuni prodotti del codice NC 0203; che è opportuno fissare una restituzione per questi prodotti tenendo conto delle condizioni di concorrenza degli esportatori comunitari sul mercato mondiale;

considerando che, per i prodotti dei codici NC 0210 19 51 e 0210 19 81 è opportuno fissare la restituzione a un importo che tenga conto, da un lato, delle caratteristiche qualitative dei prodotti considerati in questi codici, e, dall'altro, dell'evoluzione prevedibile dei costi di produzione sul mercato mondiale; che è tuttavia opportuno assicurare la continuazione della presenza della Comunità nel commercio internazionale di taluni prodotti tipici italiani del codice NC 0210 91 81;

considerando che, a causa delle condizioni di concorrenza in certi paesi terzi che sono tradizionalmente i principali

importatori dei prodotti dei codici NC ex 1601 00 e 1602, è opportuno prevedere per questi prodotti un importo che tenga conto di questa situazione; che tuttavia è opportuno assicurare che la restituzione non sia accordata solamente sul peso netto delle materie commestibili ad esclusione del peso della ossa eventualmente contenute nelle preparazioni;

considerando che, in mancanza di esportazioni economicamente importanti degli altri prodotti del settore della carne suina, non è opportuno prevedere una restituzione per questi prodotti;

considerando che, a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2768/75, la situazione del commercio internazionale o le esigenze specifiche di alcuni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2759/75 secondo la loro destinazione;

considerando che è opportuno fissare le restituzioni tenendo conto delle modifiche della nomenclatura delle restituzioni istituita dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3795/91⁽⁵⁾;

considerando che il comitato di gestione per le carni suine non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La lista dei prodotti per l'esportazione dei quali è concessa la restituzione di cui all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2759/75 e l'importo di tale restituzione sono fissati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 febbraio 1992.

⁽¹⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 129 dell'11. 5. 1989, pag. 12.

⁽³⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 39.

⁽⁴⁾ GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 358 del 30. 12. 1991, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 1992.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 19 febbraio 1992, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore della carne suina

(ECU/100 kg, peso netto)

Codice prodotto	Destinazione delle restituzioni (1)	Ammontare delle restituzioni
0103 91 10 000	01	17,00
0103 92 19 000	01	17,00
0203 11 10 000	01	25,00
0203 12 11 100	01	25,00
0203 12 11 900	01	—
0203 12 19 100	01	25,00
0203 12 19 900	01	—
0203 19 11 100	01	25,00
0203 19 11 900	01	—
0203 19 13 100	01	25,00
0203 19 13 900	01	—
0203 19 15 100	01	17,00
0203 19 15 900	01	—
0203 19 55 120	01	25,00
0203 19 55 190	01	25,00
0203 19 55 311	01	17,00
0203 19 55 319	01	—
0203 19 55 391	01	17,00
0203 19 55 399	01	—
0203 19 55 900	01	—
0203 21 10 000	01	25,00
0203 22 11 100	01	25,00
0203 22 11 900	01	—
0203 22 19 100	01	25,00
0203 22 19 900	01	—
0203 29 11 100	01	25,00
0203 29 11 900	01	—
0203 29 13 100	01	25,00
0203 29 13 900	01	—
0203 29 15 100	01	17,00
0203 29 15 900	01	—
0203 29 55 120	01	25,00
0203 29 55 190	01	25,00
0203 29 55 311	01	17,00
0203 29 55 319	01	—
0203 29 55 391	01	17,00
0203 29 55 399	01	—
0203 29 55 900	01	—
0210 11 11 100	01	25,00
0210 11 11 900	01	—
0210 11 31 110	01	70,00
0210 11 31 190	01	—
0210 11 31 910	01	52,00
0210 11 31 990	01	—
0210 12 11 100	01	17,00

(ECU/100 kg, peso netto)

Codice prodotto	Destinazione delle restituzioni (1)	Ammontare delle restituzioni
0210 12 11 900	01	—
0210 12 19 100	01	35,00
0210 12 19 900	01	—
0210 19 40 100	01	25,00
0210 19 40 900	01	—
0210 19 51 100	01	25,00
0210 19 51 310	01	17,00
0210 19 51 390	01	—
0210 19 51 900	01	—
0210 19 81 100	01	70,00
0210 19 81 300	01	52,00
0210 19 81 900	01	—
1601 00 10 100	01	35,00
1601 00 10 900	01	—
1601 00 91 100	01	58,00
1601 00 91 900	01	—
1601 00 99 100	01	40,00
1601 00 99 900	01	—
1602 10 00 000	01	16,00
1602 20 90 100	01	30,00
1602 20 90 900	01	—
1602 41 10 100	01	30,00
1602 41 10 210	01	57,00
1602 41 10 290	01	26,00
1602 41 10 900	01	—
1602 42 10 100	01	30,00
1602 42 10 210	01	51,00
1602 42 10 290	01	26,00
1602 42 10 900	01	—
1602 49 11 110	01	30,00
1602 49 11 190	01	57,00
1602 49 11 900	01	—
1602 49 13 110	01	30,00
1602 49 13 190	01	51,00
1602 49 13 900	01	—
1602 49 15 110	01	30,00
1602 49 15 190	01	51,00
1602 49 15 900	01	—
1602 49 19 110	01	20,00
1602 49 19 190	01	36,00
1602 49 19 900	01	—
1602 49 30 100	01	26,00
1602 49 30 900	01	—
1602 49 50 100	01	16,00

(¹) Per le destinazioni seguenti :

- 01 tutte le destinazioni,
- 02 gli Stati Uniti d'America e il Canada,
- 03 tutte le destinazioni, ad eccezione degli Stati Uniti d'America e del Canada,
- 04 gli Stati Uniti d'America, il Canada e l'Australia,
- 05 tutte le destinazioni, ad eccezione degli Stati Uniti d'America, del Canada e dell'Australia.

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione modificato.

REGOLAMENTO (CEE) N. 403/92 DELLA COMMISSIONE**del 19 febbraio 1992****che adotta misure conservative per quanto riguarda le domande di titoli MCS presentate nel periodo dal 10 al 13 febbraio 1992 per gli scambi con il Portogallo nel settore delle carni bovine**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 252, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3810/91 della Commissione, del 18 dicembre 1991, che determina le modalità di applicazione del meccanismo complementare applicabile, nel settore delle carni bovine, agli scambi dei prodotti spediti dalla Comunità quale si componeva al 31 dicembre 1985 verso la Spagna e il Portogallo, e che abroga i regolamenti (CEE) n. 4026/89 e (CEE) n. 3815/90⁽¹⁾, ha fissato i massimali indicativi applicabili nel settore delle carni bovine e i quantitativi massimi per i quali possono essere rilasciati titoli MCS in gennaio e febbraio 1992;

considerando che, a norma dell'articolo 252, paragrafo 1 dell'atto di adesione, la Commissione può adottare le misure conservative che si rivelino necessarie qualora la situazione porti a raggiungere o a superare il massimale indicativo per la campagna di commercializzazione in corso o per una parte di essa;

considerando che dall'esame delle domande di titoli presentate nel periodo dal 10 al 13 febbraio 1992 è emerso che il quantitativo massimo previsto per i mesi di gennaio e febbraio 1992 è stato raggiunto per carni bovine fresche o refrigerate; che occorre pertanto, a titolo di misura conservativa, sospendere provvisoriamente il rilascio di nuovi titoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le carni bovine fresche o refrigerate, il rilascio dei titoli MCS Portogallo per le domande presentate a decorrere dal 17 febbraio 1992 è provvisoriamente sospeso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 febbraio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 357 del 28. 12. 1991, pag. 53.

REGOLAMENTO (CEE) N. 404/92 DELLA COMMISSIONE

del 19 febbraio 1992

che fissa l'importo dell'aiuto per i semi di soia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1491/85 del Consiglio, del 23 maggio 1985, recante misure speciali per i semi di soia⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1724/91⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 7,

considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1491/85, se il prezzo d'obiettivo valido per una campagna è superiore al prezzo del mercato mondiale, viene concessa un'integrazione pari alla differenza tra questi due prezzi per i semi di soia raccolti nella Comunità;

considerando che il prezzo d'obiettivo per i semi di soia è stato fissato per la campagna di commercializzazione 1991/1992 dal regolamento (CEE) n. 1726/91 del Consiglio⁽³⁾

considerando che, secondo il regolamento (CEE) n. 2194/85 del Consiglio, del 25 luglio 1985, che stabilisce le norme generali relative alle misure speciali per i semi di soia⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1725/91⁽⁵⁾, il prezzo del mercato mondiale è determinato in base alle effettive possibilità di acquisto più favorevoli, prescindendo dalle offerte e dalle quotazioni che non possono essere considerate rappresentative della reale tendenza del mercato; che si tiene conto delle offerte fatte sul mercato mondiale, nonché delle quotazioni nelle borse importanti per il commercio internazionale; che a norma di tale regolamento l'integrazione da concedere in caso di fissazione anticipata deve essere pari all'importo applicabile nel giorno di presentazione della domanda di fissazione anticipata, modificato in funzione della differenza fra il prezzo indicativo valido nel giorno di cui sopra e quello valido nel giorno dell'identificazione; che l'adattamento di cui sopra si effettua aggiungendo o detrando dall'importo dell'integrazione applicabile nel giorno della presentazione della domanda l'importo correttivo e la differenza fra i prezzi indicativi di cui all'articolo 33 del

regolamento (CEE) n. 2537/89 della Commissione, dell'8 agosto 1989, recante modalità d'applicazione delle misure speciali per i semi di soia⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento n. 2692/91⁽⁷⁾;

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 2537/89, il prezzo del mercato mondiale è determinato per 100 kg ed è calcolato sulla base delle offerte e delle quotazioni più favorevoli concernenti forniture da effettuare entro i trenta giorni successivi alla data della loro constatazione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 59/92 della Commissione⁽⁸⁾ ha limitato la validità del certificato di cui all'articolo 4 bis del regolamento (CEE) n. 2194/85 al 30 giugno 1992;

considerando che, per le offerte e le quotazioni che non soddisfino alle condizioni indicate qui di seguito, si deve procedere agli adeguamenti necessari, in particolare a quelli previsti dall'articolo 40 del regolamento (CEE) n. 2537/89;

considerando che la riduzione dell'integrazione derivante eventualmente dal regime dei quantitativi massimi garantiti per la campagna 1991/92 è stata fissata dal regolamento (CEE) n. 250/92 della Commissione⁽⁹⁾;

considerando che, ai fini del corretto funzionamento del regime d'integrazione, occorre prendere in considerazione per il suo calcolo:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti del 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽¹⁰⁾ modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽¹¹⁾;
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

⁽¹⁾ GU n. L 151 del 10. 6. 1985, pag. 15.

⁽²⁾ GU n. L 162 del 26. 6. 1991, pag. 35.

⁽³⁾ GU n. L 162 del 26. 6. 1991, pag. 39.

⁽⁴⁾ GU n. L 204 del 2. 8. 1985, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 162 del 26. 6. 1991, pag. 37.

⁽⁶⁾ GU n. L 245 del 22. 8. 1989, pag. 8.

⁽⁷⁾ GU n. L 255 del 12. 9. 1991, pag. 12.

⁽⁸⁾ GU n. L 6 dell'11. 1. 1992, pag. 15.

⁽⁹⁾ GU n. L 24 dell'1. 2. 1992, pag. 86.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽¹¹⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

considerando che l'integrazione nel corso della campagna di commercializzazione è fissata ogniqualvolta la situazione del mercato lo renda necessario e in modo da renderla applicabile almeno due volte al mese, una delle quali a decorrere dal primo giorno del mese;

considerando che all'applicazione di tutte queste disposizioni alle offerte ed ai corsi, di cui la Commissione ha conoscenza, risulta che l'integrazione per semi di soia deve essere fissata conformemente al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'importo dell'aiuto di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1491/85, è fissato nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 febbraio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 19 febbraio 1992, che fissa l'importo dell'aiuto per i semi di soia

(ECU/100 kg)

	Corrente 2	1° term. 3	2° term. 4	3° term. 5	4° term. 6
Semi raccolti	27,476	27,476	27,590	27,424	27,424

REGOLAMENTO (CEE) N. 405/92 DELLA COMMISSIONE

del 19 febbraio 1992

che fissa l'importo supplementare per i prodotti del settore delle uova

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1235/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

considerando che nel caso in cui il prezzo d'offerta franco frontiera di un prodotto, in appresso denominato prezzo d'offerta, scenda al disotto del prezzo limite, il prelievo applicabile a tale prodotto deve essere aumentato di un importo supplementare pari alla differenza tra il prezzo limite e il prezzo d'offerta; che il prezzo d'offerta è determinato conformemente all'articolo 1 del regolamento n. 163/67/CEE della Commissione, del 26 giugno 1967, che fissa l'importo supplementare applicabile alle importazioni di prodotti avicoli in provenienza da paesi terzi⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3116/89⁽⁴⁾;

considerando che il prezzo d'offerta dev'essere stabilito per tutte le importazioni da tutti i paesi terzi; che tuttavia, qualora le esportazioni da uno o più paesi terzi siano effettuate a prezzi anormalmente bassi, inferiori ai prezzi praticati dagli altri paesi terzi, dev'essere stabilito un secondo prezzo d'offerta per le esportazioni da questi altri paesi;

considerando che, a norma dei regolamenti della Commissione nn. 54/65/CEE⁽⁵⁾, 183/66/CEE⁽⁶⁾, 765/67/CEE⁽⁷⁾, (CEE) n. 59/70⁽⁸⁾, tutti modificati dal regola-

mento (CEE) n. 4155/87⁽⁹⁾, e (CEE) n. 2164/72⁽¹⁰⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3987/87⁽¹¹⁾, i prelievi all'importazione di uova in guscio di volatili da cortile originarie e in provenienza da Polonia, Repubblica del Sudafrica, Australia, Romania o Bulgaria non sono aumentati di un importo supplementare per quanto concerne i prodotti importati in conformità dell'articolo 4 bis del regolamento n. 163/67/CEE;

considerando che, a norma dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 990/69 della Commissione⁽¹²⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 4155/87, i prelievi all'importazione di uova sgusciate e di giallo d'uova originarie e in provenienza dall'Austria, non sono aumentati di un importo supplementare;

considerando che dal controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione del prezzo medio d'offerta per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2771/75 risulta che per le importazioni elencate nell'allegato devono essere fissati importi supplementari nella misura ivi indicata;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli importi supplementari, previsti dall'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2771/75 per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento stesso menzionati nell'allegato, sono fissati conformemente all'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 febbraio 1992.

⁽¹⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 49.

⁽²⁾ GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 29.

⁽³⁾ GU n. 129 del 28. 6. 1967, pag. 2577/67.

⁽⁴⁾ GU n. L 300 del 18. 10. 1989, pag. 10.

⁽⁵⁾ GU n. 59 dell'8. 4. 1965, pag. 848/65.

⁽⁶⁾ GU n. 211 del 19. 11. 1966, pag. 3602/66.

⁽⁷⁾ GU n. 260 del 27. 10. 1967, pag. 24.

⁽⁸⁾ GU n. L 11 del 16. 1. 1970, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU n. L 392 del 31. 12. 1987, pag. 29.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 232 del 12. 10. 1972, pag. 3.

⁽¹¹⁾ GU n. L 376 del 31. 12. 1987, pag. 20.

⁽¹²⁾ GU n. L 130 del 31. 5. 1969, pag. 4.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 1992.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 19 febbraio 1992, che fissa l'importo supplementare per i prodotti del settore delle uova

Codice NC	Origine delle importazioni (1)	Importo supplementare
0408 11 10	01	ECU/100 kg
		100,00

(1) Origine:

01 Stati Uniti d'America.

REGOLAMENTO (CEE) N. 406/92 DELLA COMMISSIONE

del 19 febbraio 1992

che fissa l'importo supplementare per i prodotti del settore del pollame

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1235/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,considerando che nel caso in cui il prezzo d'offerta franco frontiera di un prodotto, in appresso denominato prezzo d'offerta, scenda al disotto del prezzo limite, il prelievo applicabile a tale prodotto deve essere aumentato di un importo supplementare pari alla differenza tra il prezzo limite e il prezzo d'offerta; che il prezzo d'offerta è determinato conformemente all'articolo 1 del regolamento n. 163/67/CEE della Commissione, del 26 giugno 1967, che fissa l'importo supplementare applicabile alle importazioni di prodotti avicoli in provenienza da paesi terzi⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3116/89⁽⁴⁾;

considerando che il prezzo d'offerta dev'essere stabilito per tutte le importazioni da tutti i paesi terzi; che, tuttavia, qualora le esportazioni da uno o più paesi terzi siano effettuate a prezzi anormalmente bassi, inferiori ai prezzi praticati dagli altri paesi terzi, dev'essere stabilito un secondo prezzo d'offerta per le esportazioni da questi altri paesi;

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 565/68 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3986/87⁽⁶⁾, i prelievi all'importazione di galli, galline, polli, anatre e oche macellati, originari e in provenienza dalla Polonia, non sono aumentati di un importo supplementare;considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 2261/69 della Commissione⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal

regolamento (CEE) n. 3986/87, i prelievi all'importazione di anatre e oche macellate, originarie e in provenienza dalla Romania, non sono aumentati di un importo supplementare;

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 2474/70 della Commissione⁽⁸⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3986/87, i prelievi all'importazione di tacchini macellati originarie e in provenienza dalla Polonia, non sono aumentati di un importo supplementare;considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 2164/72 della Commissione⁽⁹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3987/87⁽¹⁰⁾, i prelievi all'importazione di polli e oche macellati originari e in provenienza dalla Bulgaria non sono aumentati di un importo supplementare;

considerando che, dal controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione del prezzo medio d'offerta per i prodotti nel settore del pollame, risulta che per le importazioni elencate nell'allegato devono essere fissati importi supplementari nella misura ivi indicata;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli importi supplementari, previsti dall'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2777/75 per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento stesso e menzionati nell'allegato, sono fissati conformemente all'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 febbraio 1992.

⁽¹⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 77.⁽²⁾ GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 29.⁽³⁾ GU n. 129 del 28. 6. 1967, pag. 2577/67.⁽⁴⁾ GU n. L 300 del 18. 10. 1989, pag. 10.⁽⁵⁾ GU n. L 107 dell'8. 5. 1968, pag. 7.⁽⁶⁾ GU n. L 376 del 31. 12. 1987, pag. 7.⁽⁷⁾ GU n. L 286 del 14. 11. 1969, pag. 24.⁽⁸⁾ GU n. L 265 dell'8. 12. 1970, pag. 13.⁽⁹⁾ GU n. L 232 del 12. 10. 1972, pag. 3.⁽¹⁰⁾ GU n. L 376 del 31. 12. 1987, pag. 20.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 1992.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 19 febbraio 1992, che fissa l'importo supplementare per i prodotti del settore del pollame

(ECU/100 kg)

Codice NC	Origine delle importazioni (1)	Importo supplementare
0207 39 31	01	20,00
0207 42 10	01	20,00
0207 39 53	02	100,00
0207 43 11	02	100,00
0207 39 75	02	80,00
0207 43 61	02	80,00
0207 39 77	02	30,00
0207 43 63	02	30,00

(1) Origine :

- 01 Jugoslavia quale si componeva al 1° gennaio 1991,
- 02 Bulgaria.

REGOLAMENTO (CEE) N. 407/92 DELLA COMMISSIONE

del 19 febbraio 1992

che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la quarantunesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 963/91

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 61/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, primo capoverso, lettera b),considerando che in conformità al regolamento (CEE) n. 963/91 della Commissione, del 18 aprile 1991, relativo ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco⁽³⁾, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero ;

considerando che, in base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 963/91, un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale ;

considerando che dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la quarantunesima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1 ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Per la quarantunesima gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CEE) n. 963/91, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 41,022 ECU/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 febbraio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 6 dell'11. 1. 1992, pag. 19.⁽³⁾ GU n. L 100 del 20. 4. 1991, pag. 9.

REGOLAMENTO (CEE) N. 408/92 DELLA COMMISSIONE

del 19 febbraio 1992

che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 61/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 366/92 della Commissione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 376/92⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 366/92 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo

3 paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽⁶⁾,

- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 18 febbraio 1992,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come figura nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 febbraio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 6 dell'11. 1. 1992, pag. 19.⁽³⁾ GU n. L 39 del 15. 2. 1992, pag. 28.⁽⁴⁾ GU n. L 41 del 18. 2. 1992, pag. 11.⁽⁵⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁶⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 19 febbraio 1992, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(ECU/100 kg)

Codice NC	Importo del prelievo ⁽¹⁾
1701 11 10	39,91 ⁽¹⁾
1701 11 90	39,91 ⁽¹⁾
1701 12 10	39,91 ⁽¹⁾
1701 12 90	39,91 ⁽¹⁾
1701 91 00	45,13
1701 99 10	45,13
1701 99 90	45,13 ⁽²⁾

⁽¹⁾ L'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 o 3 del regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione.

⁽²⁾ Il presente importo si applica, a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81, anche agli zuccheri ottenuti a partire da zucchero bianco e da zucchero greggio addizionati di sostanze diverse dagli aromatizzanti e dai coloranti.

⁽³⁾ I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievi all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991. Tuttavia è riscosso, a norma dell'articolo 101, paragrafo 4 della suddetta decisione un importo pari all'importo fissato dal regolamento (CEE) n. 1870/91.

REGOLAMENTO (CEE) N. 409/92 DELLA COMMISSIONE

del 19 febbraio 1992

che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 61/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che i prelievi all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 253/92 della Commissione⁽³⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 253/92 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare l'importo di base del prelievo per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero attualmente in vigore conformemente al presente regolamento;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un

tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3 paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽⁵⁾,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli importi di base del prelievo applicabile all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1785/81 e fissati all'allegato del regolamento (CEE) n. 253/92 sono modificati conformemente agli importi indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 febbraio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 6 dell'11. 1. 1992, pag. 19.

⁽³⁾ GU n. L 24 dell'1. 2. 1992, pag. 90.

⁽⁴⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 19 febbraio 1992, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero

(ECU)

Codice NC	Importo di base per 1 % di contenuto in saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in questione ⁽¹⁾	Importo dei prelievi per 100 kg di sostanza secca ⁽¹⁾
1702 20 10	0,4513	—
1702 20 90	0,4513	—
1702 30 10	—	55,69
1702 40 10	—	55,69
1702 60 10	—	55,69
1702 60 90	0,4513	—
1702 90 30	—	55,69
1702 90 60	0,4513	—
1702 90 71	0,4513	—
1702 90 90	0,4513	—
2106 90 30	—	55,69
2106 90 59	0,4513	—

⁽¹⁾ I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievi all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991. Tuttavia è riscosso, a norma dell'articolo 101, paragrafo 4 della suddetta decisione un importo pari all'importo fissato dal regolamento (CEE) n. 1870/91.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 27 gennaio 1992

relativa all'adeguamento dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea ed il Regno di Norvegia sugli scambi reciproci di formaggi

(92/118/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la raccomandazione della Commissione,

considerando che l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea ed il Regno di Norvegia sugli scambi reciproci di formaggi⁽¹⁾, firmato il 22 marzo 1989, in seguito denominato « accordo sugli scambi reciproci di formaggi », ha fissato, soltanto per il periodo dal 1989 al 1991, i contingenti tariffari rispettivi che la Comunità e la Norvegia devono aprire; che è pertanto opportuno fissare i contingenti applicabili a decorrere dal 1° gennaio 1992;

considerando che la Commissione ha tenuto consultazioni a questo proposito con la Norvegia e che a seguito di tali consultazioni si è pervenuti ad un accordo,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il

Regno di Norvegia sull'adeguamento dell'accordo riguardante gli scambi reciproci di formaggi.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo allo scopo di impegnare la Comunità.

Fatto a Bruxelles, addì 27 gennaio 1992.

Per il Consiglio

Il Presidente

Arlindo MARQUES CUNHA

(¹) GU n. L 362 del 30. 12. 1988, pag. 52.

ACCORDO

in forma di scambio di lettere, tra la Comunità economica europea ed il Regno di Norvegia sull'adeguamento dell'accordo riguardante gli scambi reciproci di formaggi

A. Lettera della Comunità

Signore,

ho l'onore di riferirmi alle consultazioni svoltesi tra la Comunità economica europea e la Norvegia, conformemente al paragrafo 7 dell'accordo sugli scambi reciproci di formaggi, firmato il 22 marzo 1989.

Le confermo che le consultazioni sono sfociate nei risultati seguenti :

1. Per il 1992 i quantitativi di formaggi ed i dazi all'importazione fissati nel suddetto accordo sono mantenuti senza modifiche.
2. Nel secondo semestre 1992 avranno luogo, se necessario, consultazioni per determinare i quantitativi ed i dazi all'importazione applicabili per gli anni successivi.

Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo del Suo governo sul contenuto della presente lettera.

Voglia accettare, Signore, l'espressione della mia profonda stima.

*A nome del Consiglio
delle Comunità europee*

B. Lettera della Norvegia

Signore,

mi prego comunicarLe che ho ricevuto la sua lettera in data odierna, così redatta :

« Ho l'onore di riferirmi alle consultazioni svoltesi tra la Comunità economica europea e la Norvegia, conformemente al paragrafo 7 dell'accordo sugli scambi reciproci di formaggi, firmato il 22 marzo 1989.

Le confermo che le consultazioni sono sfociate nei seguenti risultati :

1. Per il 1992 i quantitativi di formaggi ed i dazi all'importazione fissati nel suddetto accordo sono mantenuti senza modifiche.
2. Nel secondo semestre 1992 avranno luogo consultazioni per determinare i quantitativi ed i dazi all'importazione applicabili per gli anni successivi.

Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo del Suo governo sul contenuto della presente lettera. »

Mi prego confermarLe l'accordo del mio governo sul contenuto della presente lettera.

Voglia accettare, Signore, l'espressione della mia profonda stima.

*Per il governo del
Regno di Norvegia*

Informazione relativa alla data di entrata in vigore dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea ed il Regno di Norvegia relativo all'adeguamento dell'accordo sugli scambi reciproci di formaggi

La firma dell'accordo in forma di scambio di lettere ⁽¹⁾ tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia relativo all'adeguamento dell'accordo ⁽²⁾ sugli scambi reciproci di formaggi ha avuto luogo il 4 febbraio 1992. L'accordo è entrato in vigore alla stessa data.

⁽¹⁾ Vedi pagina 39 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽²⁾ GU n. L 362 del 30. 12. 1988, pag. 53.

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 febbraio 1992

relativa alla proroga del periodo in cui sono permesse in Germania restrizioni alla commercializzazione per quanto riguarda le sementi di una varietà di loglio perenne

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(92/119/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 70/457/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 90/654/CEE⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 7,

vista la domanda presentata dalla Germania,

considerando che, a norma dell'articolo 15, paragrafo 1 della direttiva 70/457/CEE, le sementi e i materiali di moltiplicazione di varietà delle specie di piante agricole ufficialmente ammesse nel 1989 in uno o più Stati membri, che rispondono ai requisiti della direttiva, a partire dal 31 dicembre 1991 non sono più soggetti a restrizioni alla commercializzazione in ordine alla varietà nella Comunità;

considerando tuttavia che, a norma dell'articolo 15, paragrafo 2 della direttiva 70/457/CEE, qualora sussistano i presupposti di cui al paragrafo 3 dell'articolo 15, gli Stati membri possono essere autorizzati, su richiesta, a vietare la commercializzazione di sementi e materiali di moltiplicazione di talune varietà;

considerando inoltre che, a norma dell'articolo 15, paragrafo 7 della direttiva 70/457/CEE, il periodo che scade il 31 dicembre 1991 può essere prorogato, prima della scadenza, in presenza di fondati motivi;

considerando che la Germania ha chiesto un'autorizzazione a norma dell'articolo 15, paragrafo 2 della direttiva 70/457/CEE per quanto riguarda la varietà « Lieselotte » di loglio perenne (*Lolium perenne* L.);

considerando che non è possibile portare a termine, entro il 31 dicembre 1991, l'esame della domanda presentata

dalla Germania per quanto riguarda la varietà Lieselotte di loglio perenne;

considerando che, per permettere di completare l'esame delle domande relative a tale varietà, è opportuno prorogare il periodo di cui sopra, in Germania, a norma dell'articolo 15, paragrafo 7, primo comma della direttiva in esame;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente delle sementi e dei materiali di moltiplicazione agricoli orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il periodo di cui all'articolo 15, paragrafo 1 della direttiva 70/457/CEE è prorogato, per quanto riguarda la Germania, dal 31 dicembre 1991 al 31 marzo 1992 in ordine alla varietà Lieselotte (*Lolium perenne* L.).

Articolo 2

La Germania comunica alla Commissione e agli altri Stati membri la data a partire dalla quale si avvale dell'autorizzazione concessa a norma dell'articolo 1 e le relative modalità.

Articolo 3

La Repubblica Federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 225 del 12. 10. 1970, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 48.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 febbraio 1992

recante modifica della decisione 90/52/CEE che autorizza gli Stati membri ad adottare, a titolo provvisorio, misure supplementari per cautelarsi contro la propagazione del *Corynebacterium sepedonicum* relativamente alla Danimarca

(92/120/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali od ai prodotti vegetali ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 91/27/CEE della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 2,

vista la direttiva 80/665/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1980, concernente la lotta contro l'avvizzimento batterico della patata ⁽³⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

vista la decisione 90/52/CEE della Commissione, del 17 gennaio 1990, che autorizza alcuni Stati membri ad adottare, a titolo provvisorio, misure supplementari per cautelarsi contro la propagazione del *Corynebacterium sepedonicum* relativamente alla Danimarca e che abroga la decisione 88/36/CEE ⁽⁴⁾, modificata da ultimo dalla decisione 91/489/CEE ⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando che uno Stato membro, quando ritiene che esista un pericolo imminente di introduzione nel proprio territorio, in provenienza da un altro Stato membro, dell'avvizzimento batterico della patata, può prendere a titolo provvisorio le misure supplementari eventualmente necessarie per cautelarsi contro tale rischio;

considerando che uno Stato membro può inoltre prendere tali misure allorché un altro Stato membro lo informi di un caso di contaminazione confermata;

considerando che è noto che l'avvizzimento batterico della patata si è manifestato in Danimarca per oltre 25 anni;

considerando che la Danimarca ha attuato un programma di eradicazione;

considerando in particolare che, dal 1984, tutto il materiale di moltiplicazione delle patate è stato sostituito da materiale pulito e sano; che, dal 1986, sia i tuberi-seme

sia le patate da consumo possono essere prodotti in Danimarca soltanto se derivano da tale materiale pulito e sano;

considerando inoltre che la Danimarca ha predisposto adeguate strutture di produzione, di trasformazione e di distribuzione, onde prevenire una nuova contaminazione delle patate prodotte alle suddette condizioni;

considerando che i risultati di indagini ufficiali intensive, inclusa la prova secondo il metodo comunitario per l'individuazione e la diagnosi del *Corynebacterium sepedonicum*, effettuate in Danimarca su patate ivi raccolte a partire dal 1986 dimostrano la fondatezza della conclusione raggiunta, secondo cui le patate prodotte in Danimarca, almeno dal 1986, possono considerarsi indenni da avvizzimento batterico;

considerando che la Danimarca ha informato la Commissione e gli altri Stati membri che su campioni della produzione pataticola 1988, comprese le patate di una partita spedita in un altro Stato membro, si erano riscontrati casi confermati di contaminazione da avvizzimento batterico;

considerando che, data la situazione esposta più sopra, la Commissione ha autorizzato gli Stati membri, con la decisione 90/52/CEE, ad adottare le misure supplementari ivi precisate;

considerando che la medesima decisione ha stabilito che l'autorizzazione scade il 31 dicembre 1991;

considerando che la Commissione e gli altri Stati membri sono stati informati che su campioni del raccolto danese di tuberi-seme del 1990, prelevati da partite spedite in altri Stati membri, si erano riscontrati casi confermati di contaminazione da *Corynebacterium sepedonicum*;

considerando che anche i risultati di indagini ufficiali intensive effettuate in Danimarca su patate ivi raccolte nel 1990 hanno confermato casi di contaminazione da *Corynebacterium sepedonicum*;

considerando che, secondo informazioni raccolte in Danimarca durante una missione svolta nel 1991, non è stato possibile identificare con precisione la fonte della contaminazione; che tuttavia la Danimarca ha predisposto nuove o migliori condizioni di produzione, trasformazione e distribuzione sia dei tuberi-seme che delle patate da consumo;

considerando che occorre pertanto modificare la decisione 91/489/CEE per tener conto delle nuove o migliori condizioni suddette;

⁽¹⁾ GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 20.

⁽²⁾ GU n. L 16 del 22. 1. 1991, pag. 29.

⁽³⁾ GU n. L 180 del 14. 7. 1980, pag. 30.

⁽⁴⁾ GU n. L 36 dell'8. 2. 1990, pag. 23.

⁽⁵⁾ GU n. L 261 del 18. 9. 1991, pag. 14.

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 90/52/CEE è modificata come segue:

- 1) Nell'articolo 1, paragrafo 1, la data « 31 dicembre 1991 » è sostituita dalla data « 30 giugno 1993 ».
- 2) Nell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), il testo del punto aa) è sostituito dal testo seguente:
 - « aa) se trattasi di tuberi-seme:
 - devono essere derivati in linea diretta da tuberi ufficialmente dichiarati indenni da malattia, ottenuti nell'ambito di un programma adeguato;
 - non devono essere stati in contatto con patate, né con campi di patate, né con magazzini o macchinari che siano stati in contatto o che abbiano avuto connessioni sul piano della produzione con patate fra le quali nel 1990 o nel 1991 si siano registrati casi confermati di avvizzimento batterico, salvo che detti magazzini o macchinari fossero opportunamente disinfettati;
 - devono essere stati prodotti:
 - a partire da tuberi-seme forniti da coltivatori autorizzati di tuberi-seme di prebase, in caso di produzione di tuberi-seme di base, oppure forniti da coltivatori autorizzati di tuberi-seme di base o di tuberi-seme di prebase, in caso di produzione di tuberi-seme certificati, e
 - in aziende in cui ciascuna varietà è fornita da un solo coltivatore, in cui vi è una sola generazione per varietà e in cui le patate sono coltivate una sola volta ogni quattro anni sullo stesso appezzamento, nonché in cui, nel 1990 o successivamente, sono stati coltivati soltanto tuberi-seme;
 - devono essere stati selezionati e immagazzinati in locali in cui vengono selezionate e immagazzinate soltanto patate della stessa categoria e/o classe e in cui tutti i macchinari e dispositivi di magazzinaggio sono adeguatamente puliti e disinfettati a intervalli regolari e almeno una volta all'anno;
 - devono essere stati sottoposti ad una prova eseguita ufficialmente, secondo il metodo comunitario per l'individuazione e la diagnosi del *Corynebacterium sepedonicum*, su un campione di almeno 200 tuberi per 10 t al

massimo, prelevato ufficialmente per ciascun coltivatore da ogni partita che lascia l'azienda prima di ogni eventuale miscelatura con tuberi di altri coltivatori e prima della rimozione dai locali del centro di produzione/condizionamento e preferibilmente prima delle operazioni di pulitura e di condizionamento, ed a seguito di tale prova essere stati riscontrati indenni da avvizzimento batterico della patata;

- devono essere stati contrassegnati con un marchio ufficiale di identificazione degli imballaggi;».
- 3) Nell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), il testo del punto bb) è sostituito dal testo seguente:
 - « bb) se trattasi di patate destinate al consumo:
 - devono essere stati prodotti a partire da tuberi-seme forniti da coltivatori autorizzati di tuberi-seme;
 - devono essere stati condizionati in imballaggi chiusi pronti per la consegna diretta al rivenditore o al consumatore finale, di peso non superiore a quello abitualmente praticato per tale scopo nello Stato membro destinatario, e comunque non superiore a 25 kg;
 - devono essere destinati alla consegna diretta summenzionata;
 - non devono essere stati in contatto con patate, campi di patate, magazzini o macchinari che siano stati in contatto con patate fra le quali nel 1990 e nel 1991 si siano confermati casi confermati di avvizzimento batterico, salvo che detti magazzini e macchinari fossero opportunamente disinfettati;
 - devono essere derivati direttamente da materiali che traggano origine da tuberi ufficialmente dichiarati indenni da malattia, ottenuti nell'ambito di un programma adeguato, ed essere stati sottoposti ad una prova eseguita ufficialmente, secondo il metodo comunitario per l'individuazione e la diagnosi del *Corynebacterium sepedonicum*, su un campione prelevato ufficialmente di almeno 200 tuberi per partita di 10 t al massimo che, a seguito di tale prova, sia riscontrato indenne da avvizzimento batterico della patata;».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 febbraio 1992

che sospende gli acquisti di burro in taluni Stati membri

(I testi in lingua danese, inglese, francese, italiana e olandese sono i soli facenti fede)

(92/121/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1630/91⁽²⁾, in particolare l'articolo 7 bis, paragrafo 1 primo comma e paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 777/87 del Consiglio⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1634/91⁽⁴⁾, ha determinato in quali circostanze gli acquisti di burro e di latte scremato in polvere possano essere sospesi e poi ristabiliti e, in caso di sospensione, quali misure alternative possano essere prese;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1547/87 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2011/91⁽⁶⁾, ha fissato i criteri in base ai quali sono decisi o sospesi gli acquisti di burro mediante gara in uno Stato membro oppure, per quanto riguarda il Regno Unito e la Repubblica federale di Germania, in una regione;

considerando che con la decisione 92/90/CEE della Commissione⁽⁷⁾ sono stati sospesi gli acquisti di burro in alcuni Stati membri; che dalle informazioni sui prezzi di mercato risulta che non sussistono più i presupposti di cui all'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1547/87 in Belgio, Italia e Lussemburgo; che occorre

pertanto adattare l'elenco degli Stati membri cui si applica la sospensione;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli acquisti di burro mediante gara, di cui all'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 777/87, sono sospesi in Danimarca e nell'Irlanda del Nord.

Articolo 2

La decisione 92/90/CEE è abrogata.

Articolo 3

Il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica italiana, il Granducato del Lussemburgo e il Regno Unito sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 19.

⁽³⁾ GU n. L 78 del 20. 3. 1987, pag. 10.

⁽⁴⁾ GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 26.

⁽⁵⁾ GU n. L 144 del 4. 6. 1987, pag. 12.

⁽⁶⁾ GU n. L 185 dell'11. 7. 1991, pag. 5.

⁽⁷⁾ GU n. L 32 dell'8. 2. 1992, pag. 36.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 febbraio 1992

che modifica la decisione 91/47/CEE recante approvazione del programma di aiuto al reddito agricolo a favore dei coltivatori del settore olivicolo presentato dall'Italia

(92/122/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 768/89 del Consiglio, del 21 marzo 1989, che istituisce un regime di aiuti transitori al reddito agricolo⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/89 della Commissione, del 19 dicembre 1989, recante modalità di applicazione del regime di aiuti transitori al reddito agricolo⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1110/91⁽³⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando che il 25 novembre 1991 l'Italia ha comunicato alla Commissione che, per motivi tecnici, l'imputazione dei massimali annui al bilancio comunitario, approvati con la decisione 91/47/CEE della Commissione⁽⁴⁾, sarà posticipata per ciascuno di essi di un anno rispetto al calendario previsto all'atto dell'adozione della decisione; che occorre tener conto della mutata situazione;

considerando che il 23 gennaio 1992 il comitato di gestione per gli aiuti al reddito agricolo e il comitato del FEAOG sono stati consultati sui massimali annui che possono essere imputati al bilancio della Comunità conseguentemente all'adozione della presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 2 della decisione 91/47/CEE è sostituito dal seguente:

« Articolo 2

I massimali annui che possono essere imputati al bilancio comunitario in virtù della presente decisione sono i seguenti:

	<i>(in milioni di ecu)</i>
1992	29,5
1993	25,1
1994	20,7
1995	16,3

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 84 del 29. 3. 1989, pag. 8.

⁽²⁾ GU n. L 371 del 20. 12. 1989, pag. 17.

⁽³⁾ GU n. L 110 dell'1. 5. 1991, pag. 72.

⁽⁴⁾ GU n. L 26 del 31. 1. 1991, pag. 34.

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CEE) n. 59/92 della Commissione, del 10 gennaio 1992, recante una disposizione transitoria relativa alle modalità di applicazione del regime di sostegno a favore dei produttori di semi di soia, di colza e ravizzone e di girasole

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 6 dell'11 gennaio 1992)

Pagina 15, articolo 1, in fine :

anziché: « dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2537/89 »,

leggi: « dell'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 2537/89 ».

Rettifica al regolamento (CEE) n. 305/92 della Commissione, del 7 febbraio 1992, che modifica il regolamento (CEE) n. 410/90 che stabilisce norme di qualità per i kiwi

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 32 dell'8 febbraio 1992)

A pagina 15, articolo 1, punto 1, lettera b), ultimo trattino :

anziché: « — un piccolo "segno di Hayward", simile a linee longitudinali e senza protuberanze »,

leggi: « — piccolo "segno di Hayward", simile a linee longitudinali e senza protuberanze ».

Rettifica della decisione 92/91/CEE della Commissione, del 6 febbraio 1992, recante misure protettive nei confronti delle conchiglie dei pellegrini originarie del Giappone

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 32 dell'8 febbraio 1992)

Pagina 37, secondo visto :

anziché: « ... articolo 19, paragrafo 1, ... »,

leggi: « ... articolo 19, ... ».
